

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

---

### INDAGINE CONOSCITIVA SULLE AREE NATURALI PROTETTE

4<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

---

**Presidenza del vice presidente CARCARINO**

**INDICE****Seguito dell'esame e reiezione della proposta di documento conclusivo**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>
BORTOLOTTO ( <i>Verdi-l'Ulivo</i> ) . . . . .	17, 18, 20 e <i>passim</i>
COLLA ( <i>Lega Nord-per la Padania indep.</i> ) . . . . .	17
LASAGNA ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	14, 20, 21
MAGGI ( <i>AN</i> ) . . . . .	23
POLIDORO ( <i>PPI</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	3, 20, 21 e <i>passim</i>
RESCAGLIO ( <i>PPI</i> ) . . . . .	15
SPECCHIA ( <i>AN</i> ) . . . . .	16, 17
VELTRI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	13

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

**Documento conclusivo**

(Seguito della discussione e reiezione della proposta di documento conclusivo)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle aree naturali protette.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Invito il relatore Polidoro ad illustrare le modifiche apportate alla sua proposta di documento conclusivo, come preannunciato nella scorsa seduta.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a seguito di quanto emerso dagli interventi svolti nella precedente seduta, avendo assunto l'impegno di integrare la mia proposta di documento conclusivo in relazione all'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dai colleghi, ho proceduto ad una sua riformulazione.

Vorrei quindi evidenziare le modifiche che vi ho apportato. La prima riguarda l'inserimento del riferimento alle 171 riserve naturali regionali laddove, al paragrafo 2), dal titolo «Pregi e limiti rilevati nel processo di attuazione della legge», si richiama il contenuto dell'ultimo elenco stilato dal Comitato per le aree naturali protette. Tale riferimento era stato ommesso per un semplice errore materiale.

La seconda modifica, apportata a seguito di quanto emerso dal dibattito, riguarda l'aggiunta, alla fine del paragrafo 3), intitolato «L'Ente parco fra le competenze di Stato, regioni ed enti locali», del seguente periodo: «In questa luce Governo e Parlamento devono intensificare, in ragione dei rispettivi ambiti istituzionali, le azioni necessarie per comporre le divergenze ancora persistenti circa la realizzazione effettiva dei parchi del Delta del Po, di Val d'Agri e del Monte Bianco». Proprio alla luce del rapporto tra le competenze e i poteri di iniziativa delle varie istituzioni ho ritenuto opportuno introdurre tale aggiunta.

Nel successivo paragrafo 4), concernente «Rilievi specifici ai contenuti della legge e richieste (proposte) di cambiamento», a seguito di una precisa richiesta, ho soppresso il riferimento alla competenza dell'approvazione del regolamento. Nella precedente bozza di documento si leggeva infatti: «La competenza dell'approvazione del regolamento, in analogia a quanto la legge n. 394 del 1991 prevede per il piano del parco e per il programma socio-economico, può essere assegnata alle regioni». Invece ho introdotto, come quinto capoverso, sempre a seguito dei rilievi emersi

dal dibattito, quanto segue: «Una specifica indicazione normativa dovrebbe consentire di evitare, in sede di prima applicazione delle piante organiche, la dispersione di un patrimonio di professionalità che negli anni si è formato nonostante la precarietà del rapporto di lavoro che gli Enti parco hanno dovuto mantenere con il personale impiegato».

Credo che la formulazione, certamente suscettibile di miglioramento, sia abbastanza chiara. Essa tende a valorizzare la professionalità del personale impiegato negli Enti parco in questi anni, anche in armonia con quanto evidenziato alla Camera in un ordine del giorno presentato a novembre dello scorso anno, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, volto ad impegnare il Governo a non disperdere le professionalità acquisite nel frattempo, sia pure in un rapporto precario di lavoro, con gli Enti parco.

Dopo il periodo successivo a questo, ho aggiunto il seguente: «Il piano del parco deve essere automaticamente inserito nella programmazione territoriale per evitare ogni conflitto con altri strumenti di pianificazione di area vasta o paesistica. Si devono introdurre prescrizioni normative che consentano un efficace coordinamento delle competenze regionali in materia urbanistica ed idrogeologica con le scelte del piano dell'Ente parco, assegnando a quest'ultimo il potere autorizzativo concernente i prelievi idrici all'interno dell'area protetta».

È stato inoltre inserito il riferimento al rapporto con il Corpo forestale dello Stato: «Il riordino del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso accordi interministeriali fra Ministero dell'ambiente e Ministero delle risorse agricole, la ridefinizione del suo ruolo ed il presumibile suo ampliamento in termini di funzioni di polizia ambientale dovranno consentire, in via definitiva, la risoluzione della titolarità della gestione sia delle riserve demaniali che delle riserve naturali attualmente condotte dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali».

In relazione al richiamo ad accordi interministeriali fra i Ministeri dell'ambiente e delle risorse agricole, vorrei ricordare che ne abbiamo parlato anche qui; ho riferito inoltre di un dibattito stimolato dal presidente Scalia della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e dal presidente Del Turco della Commissione antimafia a proposito di nuove funzioni di polizia ambientale da affidare al Corpo forestale dello Stato.

Infine, sempre nel paragrafo 4), accogliendo le indicazioni emerse relative alla prospettiva di un riequilibrio decisionale tra rappresentanze elettive e non elettive, ho inserito un periodo che suona così: «L'indagine ha verificato l'esistenza di una reale domanda di riequilibrio decisionale tra rappresentanze elettive e rappresentanze non elettive all'interno degli organi di direzione del parco. È innegabile che l'idea dell'Ente, sempre più attore di sviluppo possibile all'interno di un'area da proteggere e conservare, è molto presente nelle comunità civili che vivono nei territori dei parchi e rappresenta al tempo stesso il passaggio logico verso l'assunzione di una più larga responsabilità nella gestione dell'area da parte delle autonomie locali a più diretta legittimazione popolare».

Queste, in sintesi, le modifiche che propongo, nell'intento di accogliere le obiezioni e i suggerimenti emersi nel corso dell'ultima seduta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di documento conclusivo avanzata dal relatore, il cui testo pertanto è il seguente:

«1) *Note introduttive*

Il ciclo di incontri sviluppato nelle sedi e nei territori dei parchi nazionali dell'Abruzzo, delle Dolomiti bellunesi e del Pollino ha confermato l'attendibilità di due questioni che furono prioritariamente poste nella discussione generale sui progetti di legge di revisione della legge n. 394 del 1991 presentati al Senato.

La prima: se vi fosse la suscettività di cogliere, nei contatti diretti con gli abitanti dei luoghi dei parchi, nelle loro diverse condizioni di attività o responsabilità, il modo autentico nel quale essi vivono l'esperienza e l'opportunità del parco; vale a dire al riparo dalle possibili tentazioni di una disputa intellettualistica quale si sarebbe potuta verificare fra portatori di culture diverse chiamati ad esprimersi asetticamente in audizione a Roma.

La seconda: se la spinta alla rilettura della legge quadro, al di là della fisionomia delle singole proposte di revisione presentate, fosse maturata nell'intenzione di regredire sul terreno della tutela ambientale o piuttosto dall'interesse, data per accolta la scelta del parco, di porre a frutto l'occasione rappresentata dalla creazione del parco stesso. Oggi, per le generazioni giovani delle popolazioni appenniniche, ma non solo per esse, il successo del «modello parco» costituisce una aspettativa di permanenza e di lavoro, forse l'ultima, nel territorio di nascita prima di rassegnarsi alla sconfitta e all'abbandono.

Il bilancio delle dichiarazioni raccolte fornisce uno spaccato molto interessante delle dinamiche socio-economiche, culturali, formative e di ricerca che l'istituzione dei parchi ha promosso incidendo soprattutto sul versante di una riconquistata identità antropologica, oltre che storico-geografica, che le popolazioni avvertono e rivendicano e alla quale anzi, in qualche caso, appaiono tentate di dare una amplificazione che talvolta supera la «specialità» realmente rintracciabile nella fisicità del proprio territorio.

Gli amministratori locali, gli operatori dei settori produttivi, le strutture di formazione professionale, le organizzazioni sindacali, le università sono impegnati in uno sforzo cooperativo teso a battere il tempo della burocrazia e della foresta dei centri decisionali per concretizzare i programmi e i progetti per i quali spesso i finanziamenti sono già disponibili ma immobilizzati.

Nei loro interventi, raccolti dalla Commissione, traspare evidente una diagnosi favorevole sull'utilità della legge n. 394 del 1991.

Però la loro convinzione ribalta, in un certo senso, il pensiero di coloro che affermano che poichè la legge ha dato buoni risultati non debba subire adeguamenti.

Diversamente, la larga maggioranza dei nostri interlocutori ha manifestato il timore che la legge rischia di non produrre tutti i benefici che essa potenzialmente potrebbe procurare a causa di una non soddisfacente strumentazione tecnico-amministrativa. Di qui l'interesse ad un miglioramento.

Vi è da dire che nel corso delle consultazioni non è risultata apparente, se non in termini marginali, la pressione o la condivisione di istanze di modifica legate alla pratica venatoria o ad altre attività non compatibili con il vincolo protezionistico.

Perciò non coglierebbe il vero chi si attardasse a porre la questione del prelievo venatorio o di una indistinta pretesa di riappropriazione del governo del territorio alla base della richiesta di apportare miglioramenti alla legge soprattutto alla luce della incoraggiante esperienza dei suoi sei anni di applicazione.

Nè d'altro canto sembra esaustivo affidare le prospettive di un suo aggiustamento ai pur attesi provvedimenti attuativi del pacchetto legislativo Bassanini.

La natura giuridica dell'Ente parco, i rapporti interistituzionali con gli enti territoriali, la distribuzione delle competenze programmatiche e le prerogative del complesso sistema autorizzativo sono solo alcuni dei punti sui quali appare ineludibile il passaggio attraverso la sede legislativa primaria.

## *2) Pregi e limiti rilevati nel processo di attuazione della legge*

Alla valutazione degli effetti della legge n. 394 del 1991 sulla politica della protezione dell'ambiente e della natura è stata dedicata una intera sessione della 1<sup>a</sup> Conferenza nazionale sulle aree protette tenuta a Roma nei giorni 25-28 settembre 1997.

È perciò evidente l'opportunità di rinviare agli atti di quella conferenza, già a disposizione della Commissione, una analisi più diffusa ed organica del suo impatto sui comportamenti complessivi del nostro paese in materia.

Il ministro Ronchi, nella sua relazione introduttiva, parlò di un vigoroso impulso apportato dalla legge alla protezione dell'ambiente e della natura attraverso lo sviluppo delle aree naturali protette.

L'ultimo elenco stilato dal Comitato per le aree naturali protette contiene 18 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 71 parchi regionali, 171 riserve naturali regionali e 94 fra oasi e biotopi protetti, 7 riserve marine alle quali di recente sono state aggiunte altre sei.

In sostanza oggi in Italia sono ufficialmente istituite 508 aree naturali protette per una superficie di 2 milioni e 232.000 ettari e 160.000 a mare, pari al 7,4 per cento del territorio nazionale.

Poichè, per le decisioni assunte di recente dal Parlamento, l'elenco è in via di ampliamento sia per la creazione di alcuni parchi nazionali che per quella di altri parchi regionali già istituiti, non ancora inclusi nell'elenco o in via di istituzione con leggi delle regioni, è facile prevedere che in tempi brevi l'intero sistema delle aree protette coprirà almeno il 10 per cento del territorio del paese.

Si registra inoltre, in alcuni casi, il positivo fenomeno della richiesta di ammissione nel perimetro del parco da parte di amministrazioni di comuni non inseriti nell'elenco originario degli aderenti al parco stesso.

Il miglioramento visibile e progressivo del rapporto della società italiana con la natura, fondato sulla sua conservazione attiva e sulla valorizzazione dei requisiti fisici, antropologici, economici e di generale mantenimento dell'equilibrio del suolo, compreso quello esterno alle aree protette, va senza alcun dubbio ascritto all'attuazione della legge n. 394 del 1991.

Sono disponibili stime molto attendibili che valutano in almeno 20 milioni i cittadini che ogni anno scelgono di visitare un parco.

Peraltro il ministro Ronchi, nella citata conferenza nazionale, non trascurò di rilevare ritardi ed inadempienze nell'attuazione della legge. Fatti che la Commissione ambiente aveva già avuto modo di documentare autonomamente, come momento propedeutico alla propria indagine conoscitiva, attraverso un invito, esteso a tutti i presidenti e i direttori dei parchi nazionali, a dare risposta ad un questionario che postulava la formulazione di un bilancio ponderato su qualità, tempistica e strumentazione gestionale della legge n. 394 del 1991.

Le lentezze dell'apparato ministeriale, in verità finora sottodimensionato rispetto agli impegni sempre crescenti in materia ambientale, la macchinosità delle procedure burocratiche, l'ancora insoddisfacente livello di comunicazione e di sintonia con le regioni e gli enti locali hanno pesato drammaticamente sul gradimento e sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge.

In tempi recenti, tuttavia, alcune disfunzioni sono state colmate. La quasi totalità dei parchi è stata messa nelle condizioni di essere operativa, sono aumentati significativamente gli stanziamenti ordinari ed altri canali di finanziamento, anche europei, hanno convogliato un quantitativo di risorse mai registrato nel passato.

### *3) L'Ente parco fra le competenze di Stato, regioni ed enti locali*

La decisione presa dalla Commissione ambiente del Senato, nel marzo del 1997, di avviare l'esame delle proposte di legge di revisione della legge n. 394 del 1991, la convocazione della Conferenza nazionale sulle aree protette, la delibera della VIII Commissione della Camera di dare luogo, a sua volta, ad un'indagine conoscitiva mirata a verificare lo stato di attuazione della stessa legge compongono un diagramma di esigenze che reclama il varo di una seconda stagione nelle politiche della

conservazione dei beni ambientali accompagnata, finalmente, da una programmazione nazionale organica e compiuta di interventi finalizzati alla crescita sostenibile dei territori interessati.

Anche per i parchi di dovrà essere dunque una «fase due».

Questa istanza è stata d'altronde sostenuta decisamente con un documento illustrato alla conferenza dal Coordinamento delle regioni.

Con esso si impegna il Parlamento e il Governo a non mancare l'occasione di adeguare la legislazione quadro e si giunge a promettere, in caso contrario, di elaborare una propria proposta di revisione.

In particolare, le regioni chiedono che venga ridisegnato e consolidato il proprio ruolo nella politica dei parchi alla luce del principio comunitario di sussidiarietà, della riforma dello Stato in senso federale, della legge n. 59 del 1997 e della legge n. 127 del 1997, lasciando inalterati i capisaldi della legge ma decentrando i poteri con lo scopo dichiarato di superare la conduzione eccessivamente centralistica da parte della struttura ministeriale.

Propongono di rimodellare la legge cornice in maniera coordinata con altri strumenti legislativi che pure incidono fortemente sul territorio determinando conflitti interpretativi e di sovrapposizione pianificatoria (ad esempio la legge n. 157 del 1992 che prevede il limite del 30 per cento delle aree protette, la legge n. 183 del 1989, con il prolema insoluto circa la prevalenza del piano del parco rispetto ai piani di bacino; la legge n. 97 del 1994 con le sue potenzialità ancora del tutto inesprese e non coordinate con la legge n. 394).

D'altro canto, le regioni ribadiscono l'immutata volontà di perseguire modelli di pianificazione su area vasta.

In proposito riconfermano l'adesione alla creazione di un «Sistema integrato di aree protette» attraverso il progetto APE (Appennino Parco d'Europa) da proiettare in interconnessione con la Convenzione per le Alpi in modo da preparare il nostro paese all'appuntamento con la rete europea del programma comunitario di Natura 2000.

In realtà, le regioni si fanno interpreti della insoddisfazione che sale dalle municipalità operanti nei territori protetti le quali denunciano frequentemente, attraverso le loro rappresentanze nelle comunità del parco, un *deficit* di «lealtà istituzionale» in termini di accesso partecipativo ai destini ed al controllo della vita del parco.

Da questo disagio ha preso forma l'idea, ormai largamente accettata, di riunificare, ad esempio, i momenti di elaborazione rispettivamente del piano del parco e del piano di sviluppo socio-economico.

Tale condizione consentirebbe alla comunità di saldare una frattura che ha rappresentato finora una delle ipoteche più pesanti a carico di una convivenza maggiormente collaborativa fra le sedi decisionali che governano il parco.

In ogni caso, il ripensamento della intelaiatura degli organismi di guida del parco dovrà prendere spunto da una considerazione generale che presenta ancora qualche rischio e più di un sospetto anche se oggi la cognizione più nobile di area protetta ha guadagnato, nella pubblica



opinione, uno spazio forse più ampio di quanto si potesse immaginare all'atto dell'approvazione della legge n. 394.

Perciò, il tutto appare oggi fisiologico ad un confronto che è diventato progressivamente meno conflittuale e più maturo.

In sostanza, l'insidia vera per le aree protette, attualmente, non deriva più tanto dal fronte del rifiuto che, attraverso agitazioni che ancora qua e là si registrano come nel caso del Parco dell'Arcipelago toscano, non dimostra capacità di offrire alternative credibili e che quindi è destinato ad inaridirsi.

Il pericolo più serio proviene dai ritardi e dalle incertezze nel mettere a punto indirizzi politici e programmatici che sappiano raccordare il ruolo degli Enti parco con quello delle istituzioni territoriali e delle rappresentanze sociali ed economiche che operano nei settori dell'agricoltura, dei beni culturali, del turismo, dell'artigianato di tradizione.

La considerazione perciò fa capo alla forma di adeguamento che si deciderà di apportare allo schema di rapporti vigente fra gli organi di governo dell'Ente parco, ai loro ambiti di responsabilità all'eventuale creazione di nuove e più moderne figure gestionali, alla indicazione delle sedi nelle quali vengono assunte le rispettive designazioni.

La natura di buona parte dei parchi italiani è del tipo «inclusivo», vale a dire caratterizzato da una lunga storia di insediamento umano che permane e che ne ha connotato sia l'uso del territorio sia, ovviamente, anche l'abuso dello stesso.

Nei parchi, la popolazione residente non sempre percepisce con convinzione la «monumentalità» o la «singolarità» delle emergenze naturalistiche protette.

Pertanto le aspettative che la muovono a sostenere la scelta del parco sono affidate in prevalenza a modelli socio-economici, certamente «controllati» e compatibili, ma comprensibilmente più coerenti con le esigenze di chi nel parco vive piuttosto che del suo potenziale visitatore.

Appare perciò arduo evocare esempi di politiche praticate in altri paesi dove la monumentalità o la singolarità dei territori protetti sono spesso un connotato più immediato e dove la proprietà degli stessi appartiene in larga misura allo Stato e non ai privati.

Nè è il caso di invocare addirittura, come taluno curiosamente fa, soccorsi della comunità internazionale per difendere o riconfermare la bontà, peraltro sempre più ampiamente condivisa, delle finalità generali che furono alla base della legge n. 394 del 1991.

È invece doveroso ammettere che il successo di un progetto di contestuale salvaguardia delle risorse naturali e delle risorse civiche, che in molti territori hanno segnato tracce secolari, passa attraverso un paziente e faticoso processo di formazione del consenso che è reso più problematico dalla polverizzata realtà municipale italiana.

Per ricordare un dato, il Parco del Pollino è costituito dal territorio di 56 comuni, esteso per circa 200.000 ettari, appartenente a tre province di due regioni. Nel Parco d'Abruzzo le regioni sono addirittura tre. Anche queste sono «singolarità» di cui bisogna tenere debito conto.

A loro volta le regioni sono inadempienti rispetto ad un preciso ed avvertito dettato contenuto nella legge.

Con l'articolo 7, riguardante le misure di incentivazione, la legge n. 394 del 1991 assegna la priorità ai comuni ed alle province il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o regionale, nella concessione di finanziamenti per interventi previsti nei piani del parco su ben otto linee di sviluppo ecocompatibile.

Le regioni che hanno legiferato in tal senso, anche se in maniera non ancora completamente rispettosa dello spirito della legge, sono poche: Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e Basilicata.

L'aver disatteso quella norma indebolisce di fatto la rivendicazione riaffermata dalle regioni di voler dare sostegno ad una politica della conservazione della natura e del territorio più avanzata di quella centrale.

La natura montuosa e collinare di gran parte del territorio protetto italiano reclamerebbe programmi di intervento non occasionali.

Per ribadire quasi una ovvietà, il mantenimento di attività umane, comunque implicate nella «manutenzione» del territorio e del suolo delle zone interne, costituisce un presupposto irrinunciabile per la protezione del lavoro e della vita degli insediamenti urbani situati a valle e perfino sui litorali.

Una politica di intervento più convinta e meno frammentaria in questo senso rappresenterebbe una pre-condizione minima per frenare, ad esempio, le tendenze di impoverimento ed invecchiamento demografico che da tempo colpiscono molti comuni dei parchi.

Il presidente nazionale dell'UNCEM, nei mesi scorsi, ha rivolto un accorato invito al Governo perchè non sacrifichi alle politiche di razionalizzazione della rete dei servizi e di rigore finanziario la tenuta del legame naturale delle popolazioni montane e collinari ai propri luoghi di origine.

Proprio con l'istituzione del parco, giova ricordarlo, in molte zone del paese si è riaccesa la fiducia in un ripristino di eventi virtuosi idonei, se non ad invertire, almeno a limitare l'emorragia di risorse umane, quelle giovanili in particolare, a carico delle quali dovrebbe gravare il recupero di una cultura di impresa, adatta alle tradizioni economiche e produttive del luogo, o addirittura capace di apportare contributi innovativi alle stesse.

Dopo l'accettazione del parco, talvolta parecchio sofferta, ora la sua presenza comincia ad essere vissuta come una opportunità

Le testimonianze in questo senso sono state la regola nel corso degli incontri avuti durante lo svolgimento dell'indagine.

Tuttavia, le generazioni odierne mostrano qualche impazienza in più rispetto a quelle che per anni si sono battute per la creazione dei parchi.

Soprattutto gli abitanti delle zone interne, meno favorite, danno l'impressione di aver consumato il tempo dell'attesa.

Per restare in quei parchi bisogna imparare nuovi mestieri e immaginare una nuova organizzazione civica funzionali a più ambiziose aspettative di vita e di reddito.

E il tutto dovrà avvenire in tempi ragionevoli. Si potrebbe dire, anche in questo caso, in «tempi sostenibili».

In alternativa c'è solo la resa e la fuga.

Sul tema della disciplina delle attività nelle aree contigue ai parchi, che la legge assegna alla competenza delle regioni, non si può certo parlare di tempestività nella azione legislativa da parte di queste ultime.

La programmazione regionale, i piani regionali di sviluppo dovrebbero essere la sede privilegiata per determinare una svolta nelle politiche di riequilibrio fra aree deboli e aree forti.

Ma i segnali sono decisamente poco incoraggianti.

Su questo terreno le regioni non hanno bisogno di attendere svolte federaliste, giacchè l'orientamento della gran parte delle risorse, anche di quelle statali, è affidata già ora alla autonomia programmatoria regionale.

Di qui viene da suggerire che, nei limiti nei quali fosse praticabile, la futura legislazione sulle aree protette dovrebbe prevedere direttive più cogenti, sull'applicazione delle quali il Governo dovrebbe poter esercitare, in sede di controllo degli atti deliberativi prodotti dalle regioni stesse, compiti di vigilanza mirata o perfino poteri surrogatori.

In questa luce Governo e Parlamento devono intensificare, in ragione dei rispettivi ambiti istituzionali, le azioni necessarie per comporre le divergenze ancora persistenti circa la realizzazione effettiva dei parchi del Delta del Po, di Val d'Agri e del Monte Bianco.

#### 4) *Rilievi specifici ai contenuti della legge e richieste (proposte) di cambiamento*

È essenziale individuare una diversa configurazione giuridico-amministrativa più adatta agli Enti parco, intesi non solo quali soggetti di conservazione ambientale ma anche di promozione e valorizzazione dell'ecosviluppo, della divulgazione e dell'educazione naturalistica.

Perciò l'ipotesi di escludere gli Enti parco dal novero degli enti tabellati nella legge n. 70 del 20 marzo 1975 è largamente condivisa (articoli 9 e 13).

Parallelamente, appare di fatto non adeguato al conseguimento degli obiettivi generali, indicati dal legislatore nell'articolo 1 della legge n. 394 del 1991, l'uso del regolamento di contabilità disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

La stessa gestione del personale condotta ai sensi della citata legge n. 70 del 1975 ha presentato difficoltà operative a danno degli interessi dei cittadini e delle autonomie locali.

Una specifica indicazione normativa dovrebbe consentire di evitare, in sede di prima applicazione delle piante organiche, la dispersione di un patrimonio di professionalità che negli anni si è formato nonostante la precarietà del rapporto di lavoro che gli Enti parco hanno dovuto mantenere con il personale impiegato.

I due momenti di pianificazione territoriale e socio-economica disegnati dagli articoli 12 e 14 vanno unificati attraverso formali strumenti di intesa fra comunità del parco e consiglio direttivo.

Il piano del parco deve essere automaticamente inserito nella programmazione territoriale per evitare ogni conflitto con altri strumenti di pianificazione di area vasta o paesistica. Si devono introdurre prescrizioni normative che consentano un efficace coordinamento delle competenze regionali in materia urbanistica ed idrogeologica con le scelte del piano dell'Ente parco, assegnando a quest'ultimo il potere autorizzativo concernente i prelievi idrici all'interno dell'area protetta.

Anche l'istituto del «nulla osta» (ex articolo 13) costituisce ragione di frizione nel rapporto con il cittadino-utente nonché di conflitto nei confronti degli enti territoriali insistenti nel parco.

Di qui si è fatta largo l'idea dell'unificazione della sede nella quale gli atti e le richieste di intervento vengano esaminati ed autorizzati, ferme restando le potestà autorizzative degli uffici previsti dalla legislazione vigente.

Non sono mancate osservazioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30.

Il richiamo alla legge n. 689 del 1981, che assimila i reati più lievi a quelli più gravi con possibili conseguenze penali, suggerisce una riformulazione più calibrata dell'intero regime sanzionatorio.

Il riordino del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso accordi interministeriali fra Ministero dell'ambiente e Ministero delle risorse agricole, la ridefinizione del suo ruolo ed il presumibile suo ampliamento in termini di funzioni di polizia ambientale dovranno consentire, in via definitiva, la risoluzione della titolarità della gestione sia delle riserve demaniali che delle riserve naturali attualmente condotte dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Occorre prevedere una specificazione più attenta delle funzioni del direttore del parco che manca nella legge nè viene rinviata al momento della redazione dello statuto.

Per quanto attiene alla sua nomina è emersa l'esigenza di introdurre una qualche forma di consultazione all'interno degli organi del parco.

Anche le competenze della comunità del parco andrebbero meglio specificate e comunque ampliate in merito all'orientamento delle attività esistenti o da introdurre nell'area protetta.

L'indagine ha verificato l'esistenza di una reale domanda di riequilibrio decisionale tra rappresentanze elettive e rappresentanze non elettive all'interno degli organi di direzione del parco. È innegabile che l'idea dell'ente, sempre più attore di sviluppo possibile all'interno di un'area da proteggere e conservare, è molto presente nelle comunità civili che vivono nei territori dei parchi e rappresenta al tempo stesso il passaggio logico verso l'assunzione di una più larga responsabilità nella gestione dell'area da parte delle autonomie locali a più diretta legittimazione popolare.

Al tempo stesso viene auspicato, proprio in funzione della produttività dell'organo comunitario del parco, il riconoscimento ai suoi membri

dell'esercizio di una attività di interesse pubblico sia in termini di indennità che di permessi.

Andrebbe inoltre disposta la perdita di fatto della rappresentanza dei membri della comunità al momento della decadenza del mandato elettorale.

Nell'ambito della promozione di attività produttive endogene, di tradizione o anche innovative, comunque rispettose della conservazione ambientale, va regolamentata l'adozione di marchi o denominazioni che traggano giustificazione dal territorio protetto di origine.

La condizione che si possa collegare la qualità delle produzioni e la affidabilità dei processi produttivi a caratteristiche pregiate del suolo, del clima e dell'aria è un indubbio fattore di incentivazione per le comunità dei parchi.

Dalle informazioni raccolte in alcune regioni, come la Calabria, la Basilicata e l'Abruzzo, la prospettiva di marcare programmi produttivi all'insegna del parco ha restituito fiducia ad alcuni comparti.

Ci sono segnali, ad esempio, di inversione della tendenza dei tassi di occupazione in agricoltura che cominciano ad assumere valenza significativa e che sono correlati alla potenzialità promozionale che «l'immagine del parco» indubbiamente conferisce ai prodotti naturali che possono essere coltivati e raccolti nei territori inclusi nell'area protetta».

VELTRI. Signor Presidente, credo che i tempi siano maturi per il varo di questo documento, coerentemente con gli impegni assunti per una interazione quanto più possibile positiva con i decreti attuativi della legge n. 59 del 1997. Certamente la discussione ha consentito significativi miglioramenti a un documento che già conteneva al suo interno elementi grandemente positivi; come spesso accade, il libero confronto condotto con spirito costruttivo ci consente di giungere a risultati sempre migliori.

La ragione del mio intervento è di far notare nella integrazione suggerita dal collega Polidoro un punto di particolare sofferenza; vorrei inoltre chiedere un chiarimento. Partendo da quest'ultimo, nella proposta di documento conclusivo si parla di una maggiore rappresentatività e di un maggior potere da assegnare alla cosiddetta legittimazione popolare: non mi è chiaro l'accento posto sui membri del direttivo del parco in rappresentanza dei comuni rispetto agli altri membri del direttivo di designazione ministeriale; inoltre, si ha la sensazione che ci sia un dualismo tra l'Ente parco visto come *authority* terza ovvero come istituzione collegata alle assemblee regionali. Il dubbio è che in queste righe si vogliano esprimere concetti diversi. A mio avviso si dovrebbe dare maggiore risalto ai membri di designazione regionale rispetto a quelli di designazione provinciale e comunale.

Voglio dichiararmi senz'altro soddisfatto della previsione di un coordinamento del piano del parco con gli altri strumenti di programmazione: a questo proposito però vorrei suggerire una diversa formulazione del periodo introdotto a tale riguardo nel paragrafo 4). Più esattamente, dopo le parole: «Il piano del parco», propongo di sostituire le parole: «deve essere

automaticamente inserito nella» con le altre: «deve far parte integrante e a pieno titolo della». E ancora, alla quarta riga, dopo le parole: «Si devono introdurre», propongo di sostituire le parole: «prescrizioni normative» con l'altra: «strumenti», al fine di comprendere anche gli accordi di programma e quant'altro la legislazione vigente prevede.

Dirò di più: dopo le parole: «Si devono introdurre» specificherei la motivazione di questa formulazione con l'inciso: «, anche al fine di evitare distorte finalizzazioni insediative,». In mancanza di una programmazione di altro tipo oltre quella del parco, c'è il rischio che le speculazioni possano essere svolte tutte all'esterno lasciando al parco il potere interdittivo e vincolante. Diversamente, se è previsto un concerto dei vari strumenti di programmazione è possibile quanto meno limitare la creazione di aree protette anche di tipo «urbanistico».

Sempre nello stesso periodo, si legge: «assegnando a quest'ultimo» – l'Ente parco – il potere autorizzativo concernente i prelievi idrici all'interno dell'area protetta». Qui dobbiamo intenderci, non possiamo votare un giorno una cosa e l'altro giorno un'altra. Quando abbiamo discusso e approvato il documento finale del Comitato paritetico per la legge n. 183 del 1989 non dico che abbiamo stabilito e scritto l'opposto, ma quasi. Per motivi di coerenza logica prima che politica, propongo di sostituire le parole: «il potere» con le altre: «un potere vincolante sull'atto».

Ho espresso un parere largamente positivo sull'impianto generale e sui contenuti della bozza di documento conclusivo proposta dal senatore Polidoro. Ho suggerito solo delle aggiunte e delle modifiche che a mio avviso sono anche più coerenti rispetto al testo nel suo complesso.

Pongo una sola questione di carattere politico, per cui – lo dico con molta chiarezza – il mio voto favorevole è in qualche misura condizionato da questa.

LASAGNA. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il relatore Polidoro per il lavoro svolto, assai vasto, che reca un contributo interessante e sostanziale alla materia oggetto della nostra indagine conoscitiva.

La nostra parte politica considera quindi di grande interesse lo schema di documento conclusivo proposto, su cui esprime apprezzamento.

Vi è però una questione che vorrei sottolineare concernente la struttura degli Enti parco: è necessario un riconoscimento maggiore della situazione di conflittualità, anche solo potenziale, con le popolazioni in cui versano attualmente le aree protette, situazione che abbiamo riscontrato con maggiore evidenza in zone come quella del Parco del Pollino, e in misura minore in altri parchi. Non voglio ripetere quanto ho già avuto occasione di affermare in Commissione, ma vorrei evidenziare che nel caso del Pollino gravitano sul parco circa 150.000 persone, alle quali viene tolta la capacità di gestire la propria vita elettiva a livello dei comuni; vorrei precisare che si tratta di 56 comuni. Come ha già fatto notare il relatore, si tratta di una questione che comunque dovrà essere risolta a livello legislativo.

L'altro aspetto che vorrei sottoporre all'attenzione del senatore Polidoro e dei colleghi riguarda il meccanismo di nomina del presidente del parco che, nell'ottica di quanto scritto dallo stesso relatore, è a nostro avviso del tutto inaccettabile. Si determina un conflitto immediato tra il meccanismo di nomina e la strada maestra da percorrere indicata dallo stesso relatore e sui cui – come ho già detto in precedenza – concordiamo.

Pertanto, vorremmo che il relatore introducesse un riferimento specifico a tale problema delineando almeno in linea di massima quello che in seguito potremo concordare come «strada maestra» per l'elezione del presidente dell'Ente parco, che attualmente discende solo dalle considerazioni centralistiche del Ministero dell'ambiente; quindi non la nomina ministeriale con cui le popolazioni sono attualmente obbligate a convivere.

Questa è l'eccezione primaria che solleviamo e, nell'ottica della nostra grande disponibilità e di accordo sulla linea tracciata dal relatore Polidoro, vorremmo sollecitarlo il relatore in modo molto determinato a fare una considerazione precisa sul nuovo sistema elettorale per la presidenza dei parchi corrispondente ai termini che egli stesso, in qualità di relatore, ha indicato.

In conclusione, condizioniamo il voto favorevole del nostro Gruppo a quanto sopra espresso.

RESCAGLIO. Signor Presidente, vorrei anzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al relatore Polidoro, per l'estenuante lavoro svolto, per consegnare la bozza di documento conclusivo, in tempi rapidi, al fine di poter offrire alla Commissione un utile contributo per conoscere un problema che dalle mie parti, ad esempio, si comincia solo adesso ad evidenziare.

Nei nostri paesi, lungo il Po, stanno nascendo dei comitati per convincere gli usufruttuari delle zone demaniali a concedere finalmente queste aree per l'eventuale insediamento di parchi.

Devo dire che i sindaci incontrano notevoli resistenze per abbattere quella mentalità, secondo cui si dovevano coltivare i campi fino alle rive del Po. Piano piano, sta avanzando la cultura del parco. Per tale ragione sono vicino ai sindaci che lavorano a favore di queste nuove realtà per rendere vivibile il Po, dopo decenni di inquinamento.

La bozza di documento elaborata dal senatore Polidoro mi induce a soffermarmi, soprattutto, su tre punti. Nel paragrafo 3) si dice che «le regioni chiedono che venga ridisegnato e consolidato il proprio ruolo nella politica dei parchi alla luce del principio comunitario di sussidiarietà»: mi piace questo riferimento; un tempo era solo un principio di natura sociale, mentre adesso assume una dimensione più vasta, pur lasciando inalterati i capisaldi della legge. In particolare, si guarda al ruolo che le regioni possono e devono avere nella salvaguardia dei parchi e per un potenziamento della cultura dei parchi, adottando tutti quegli strumenti che possono consentire la sensibilizzazione della gente verso una maggiore attenzione per i parchi.

Un secondo punto desidero evidenziare, sempre nel paragrafo 3), laddove si dice: «La natura di buona parte dei parchi italiani è del tipo "inclusivo", vale a dire caratterizzato da una lunga storia di insediamento umano che permane e che ne ha connotato sia l'uso del territorio sia, ovviamente, anche l'abuso dello stesso». Effettivamente, si sono evidenziati, talvolta, degli abusi che sono rimasti per troppo tempo all'oscuro.

Il terzo punto che intendo sottolineare, ancora nel paragrafo 3), è quello che recita: «Una politica di intervento più convinta e meno frammentaria in questo senso rappresenterebbe una pre-condizione minima per frenare, ad esempio, le tendenze di impoverimento ed invecchiamento demografico che da tempo colpiscono molti comuni dei parchi». La richiesta di una politica di intervento più convinta e meno frammentaria testimonia come troppo spesso ci si ricordi dei parchi solo in determinate situazioni, mentre occorrerebbe portare alle massime conseguenze la tipica «cultura del parco», anche per convincere la gente a non lasciare quelle zone, nella prospettiva dei posti di lavoro che si potranno creare. Assistiamo, invece, con il tempo ad un certo invecchiamento demografico, che rende meno appetibile la condizione abitativa del parco.

Questi sono i punti che mi hanno particolarmente colpito e che hanno suscitato in me un'attenta riflessione sulla assoluta necessità di creare una sensibilità intorno al problema. Per queste ragioni dichiaro il nostro voto favorevole.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei partire proprio dalle considerazioni che il capogruppo Maggi ha fatto in sede di discussione generale; egli ha partecipato a tutti gli incontri e i sopralluoghi ed ha potuto rilevare una realtà alquanto diversa da quella disegnata nella proposta di documento conclusivo. Ovviamente prendiamo atto del lavoro svolto, ma non per questo possiamo ignorare che il documento ha un taglio «buonista» rispetto alla realtà. Cito un dato per tutti: le riserve naturali e marine, che non hanno avuto molto spazio nello schema di documento, si trovano in una situazione davvero vergognosa, sicuramente per colpa dei precedenti governi ma anche di questo. Evidentemente, i meccanismi previsti dalla legge non consentono di giungere talvolta a decisioni anche molto semplici. Accade così che passano gli anni e si accentuano gli scontri tra chi desidera in alcune aree portare avanti iniziative turistiche e chi invece vuole bloccare tutto, anche i territori che non sono sottoposti a vincoli, creando polemiche, problemi e difficoltà. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona e per questo andranno rivisti determinati meccanismi, ma non è pensabile che si ignori questa situazione.

Ha ragione il collega dei Verdi quando difende la legge sulle aree protette *tout court*, sostenendo che i difetti di applicazione riguardano gli uomini e le strutture, oppure è il caso di andare a ritoccare la legge stessa in alcuni passaggi? Questo è il grande interrogativo che poniamo. A nostro avviso c'è bisogno di qualcosa di più di una semplice «spolverata» alla legge: lo abbiamo verificato noi stessi quando abbiamo cercato di darle attuazione. E poi, se si è difensori delle leggi lo si deve essere



sempre e non solo quando fa comodo; pianificare è un discorso, fare interventi a caso è un altro.

Dando atto al relatore di aver tenuto conto delle diverse indicazioni emerse dal dibattito, non ci sentiamo di votare a favore di questo documento, per cui ci asterremo.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, nel paragrafo 2) del documento si evidenzia: «In sostanza oggi in Italia sono ufficialmente istituite 508 aree naturali protette per una superficie di 2.232.000 ettari e 160.000 a mare, pari al 7,4 per cento del territorio nazionale». Questi sono dati veri: vuol dire che comunque esiste un'area protetta di 160.000 ettari; sicuramente ci sono molte cose da fare, ma qualcosa è già stato fatto.

SPECCHIA. Le aree marine protette c'erano da anni: si tratta di vedere quali ampliamenti sono intervenuti.

PRESIDENTE. Non è comunque questione che riguarda l'attuale Governo. È chiaro, però, che il vostro invito è a fare di più.

SPECCHIA. Diciamo che il documento va nella direzione di dare una «spolverata» alla legge; noi invece chiediamo di più. La stessa Camera dei deputati ha fatto delle riflessioni molto pesanti al riguardo.

COLLA. Signor Presidente, anch'io vorrei ringraziare il senatore Polidoro per il vasto lavoro svolto, considerando anche gli innumerevoli problemi che abbiamo incontrato nel corso dell'indagine conoscitiva. Abbiamo trovato alcune cose che non andavano bene e pochissime che funzionavano. Molte questioni sono state sollevate nei riguardi dello Stato e si sono avute lamentele per il fatto che tutti gli Enti parco, almeno quelli che abbiamo visitato noi, si sentono dimenticati; sostanzialmente sono in attesa di ricevere aiuti finanziari per fare investimenti in diversi settori.

A mio avviso, il lavoro svolto dal relatore Polidoro è sicuramente rispondente alle aspettative, e forse è andato anche oltre.

Per quanto ci riguarda, di volta in volta esprimeremo le nostre valutazioni circa le problematiche concernenti gli insediamenti che verranno effettuati nei parchi, nonché circa la nomina dei membri preposti alla direzione dei parchi stessi. Le strutture dovranno avere la massima trasparenza e coloro che si occuperanno della loro direzione dovranno essere designati dagli enti locali e avere da parte delle popolazioni locali la massima fiducia.

Il Gruppo Lega Nord, pur avendo qualche riserva, annuncia in conclusione voto favorevole.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, per la verità sono abbastanza sorpreso per il fatto che alcune forze politiche (da ultimo la Lega Nord, ma anche il PDS) abbiano dichiarato che esprimeranno voto favorevole sulla bozza di documento conclusivo elaborato dal senatore Polidoro, avendo

però presentato proposte di legge che sono in netto contrasto con le affermazioni in essa contenute.

Ad esempio, uno dei punti che più mi stanno a cuore è quello riportato al quart'ultimo capoverso del paragrafo 1), concernente: «Note introduttive», laddove si legge: «Vi è da dire che nel corso delle consultazioni non è risultata apparente, se non in termini marginali, la pressione o la condivisione di istanze di modifica legate alla pratica venatoria o ad altre attività non compatibili con il vincolo protezionistico».

In buona parte delle proposte di legge giacenti in Commissione l'attività venatoria è prevista ed è molto pesante; ciò è in contraddizione con l'affermazione contenuta nello schema di documento.

PRESIDENTE. Non mi sembra si possa rilevare contraddizione, se mi consente, senatore Bortolotto. Quello riportato è un rilievo che nasce dalle consultazioni svolte nel corso dell'indagine.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, vorrei concludere la mia dichiarazione di voto. Peraltro le vorrei far presente che lei stesso è firmatario di un disegno di legge con cui si propone di riaprire la caccia nei parchi, mentre ora si accinge a votare un documento contenente un'affermazione del tutto diversa. Tale richiesta non è stata avanzata da parte dei numerosissimi enti che abbiamo consultato, per cui mi chiedo la ragione della presentazione di una proposta di riapertura della caccia quando questa non è stata chiesta da nessuno.

La logica conseguenza del voto favorevole su tale bozza di documento conclusivo sarebbe quindi quella di ritirare le proposte di legge relative alla caccia o «ad altre attività non compatibili con il vincolo protezionistico», che sono proprio quelle attività che gli enti locali si sentono frenati ad attuare all'interno del territorio dei parchi.

È vero che, come dice il senatore Colla, in alcune audizioni abbiamo sentito lamentele e proteste. D'altra parte, siamo andati a cercare appunto le cose che non funzionano per vedere se era possibile metterle a posto. Però vorrei rilevare che gran parte delle osservazioni fatte riguardava la burocrazia ministeriale, che non è all'altezza dell'enorme mole di lavoro che – proprio a causa del successo della legge sui parchi – si è riversata sugli uffici che si occupano delle aree protette. Finché i parchi nazionali erano solo quattro, sia pure con qualche difficoltà il personale poteva anche essere sufficiente (trattandosi di parchi storici, istituiti da molti anni, con problemi ormai consolidati) ma la nascita di numerosissimi nuovi parchi, con la conseguente necessità di approvazione di statuti e piante organiche, bilanci, e via dicendo, ha richiesto un aumento di lavoro cui gli uffici ministeriali non sono stati in grado di far fronte, e ciò è stato lamentato da numerosissimi interlocutori. Questo però non è un problema che riguarda la modifica della legge sui parchi, bensì la funzionalità del Ministero e, caso mai, lo snellimento di procedure burocratiche. Non riguarda dunque la legge n. 394, ma un settore che coinvolge tutta la macchina amministrativa dello Stato, alla quale si sta ponendo mano con le

riforme previste dalla legge Bassanini. Anche da questo punto di vista, allora, non sembrano esserci elementi a favore di una modifica della legge n. 394 del 1991.

Si è deciso di svolgere questa indagine conoscitiva sulle aree protette per verificare se le proposte di riforma della legge sui parchi fossero o meno fondate, per accertare se fosse necessario o opportuno per il migliore andamento di queste aree protette provvedere a una modifica della legge. Abbiamo scelto di procedere all'indagine, di controllare sul posto la situazione e di cercare di individuare le difficoltà. E, da gran parte degli interlocutori, ci sono venute risposte negative al quesito principale: hanno denunciato i problemi burocratici, ci hanno parlato del personale precario di cui dispongono, del Ministero che impiega anche più di un anno per approvare i bilanci; ma ci hanno pure detto che la legge funziona positivamente, che l'istituzione dei parchi si è realizzata – come evidenzia il collega Polidoro nella bozza di documento conclusivo – su un'area pari al 7,4 per cento del territorio nazionale e offre una tutela importante e meritoria del paese.

Non si riesce a comprendere perciò, almeno io non ci riesco, la parte finale della bozza di relazione, cioè il paragrafo 4), che addirittura nel titolo («Rilievi specifici ai contenuti della legge e richieste (proposte) di cambiamento») presuppone l'esigenza di una modifica della legge. Io invito il relatore a stralciare questo punto. Nei primi tre paragrafi infatti si descrive la situazione che abbiamo incontrato nel corso dell'indagine e da cui non risultano richieste di cambiamento, ma poi si annunciano nel titolo del paragrafo successivo delle proposte di modifica che, a ben guardare, entrando nello specifico, è dubbio attengano veramente alla legge n. 394 e non piuttosto ad altri strumenti normativi. Leggo, infatti, nel paragrafo 4) che l'ipotesi di escludere gli Enti parco dal novero degli enti tabellati nella legge n. 70 del 1975 è largamente condivisa, che parallelamente appare di fatto non adeguato al conseguimento degli obiettivi generali l'uso del regolamento di contabilità disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 e ancora che la stessa gestione del personale condotta ai sensi della citata legge n. 70 ha presentato difficoltà operative. La modifica di procedure farraginose e di difficile attuazione che rallentano in modo drammatico e ormai insopportabile l'attività degli Enti parco può avvenire però senza andare a toccare la legge sui parchi; non è necessario intervenire su questa per decidere quale regolamento di contabilità quale procedura di bilancio e quale gestione del personale applicare.

Sempre nel paragrafo 4) leggo della specifica indicazione normativa che «dovrebbe consentire di evitare, in sede di prima applicazione delle piante organiche, la dispersione di un patrimonio di professionalità che negli anni si è formato nonostante la precarietà del rapporto di lavoro che gli Enti parco hanno dovuto mantenere con il personale impiegato». È un punto, questo, molto importante, introdotto grazie al suggerimento del senatore Carcarino, che io condivido e che forse potrebbe essere esplicitato maggiormente. Gran parte del personale oggi in servizio negli Enti parco ha un rapporto precario di lavoro ed esiste quindi la possibilità quando

verranno banditi i concorsi previsti, che detto personale che ha costituito i parchi, che dispone delle competenze per continuare a farli funzionare correttamente, venga licenziato. È necessario invece valorizzarlo il più possibile, mantenerlo e non disperderlo.

È questo però un ulteriore aspetto che non ha attinenza con la legge sui parchi bensì con le modalità secondo le quali verranno banditi i concorsi, con la possibilità di riservare, attraverso degli atti amministrativi, una parte dei posti a chi già, magari a titolo precario, lavora negli Enti parco. Ripeto, però, che non ha nulla a che vedere con la modifica della legge n. 394.

Su altre questioni non siamo del tutto d'accordo. È stato già eliminato un punto che riguardava la possibilità per le regioni di indicare o di approvare esse stesse il regolamento del parco. Temevo che, appunto, assegnare tali competenze alle regioni finisse con il rendere ancor più complicata e aggrovigliata la normativa di difficile attuazione che regola già oggi i parchi. Accolgo quindi con favore la decisione del relatore di eliminare questo aspetto dalla bozza.

Per quel che riguarda il riordino del Corpo forestale, avevo proposto che questo venisse trasferito al Ministero dell'ambiente e, per le aree nelle quali si trovano i parchi, assegnato direttamente dal Ministero agli Enti parco. La formulazione del documento appare invece molto generica sotto questo profilo: si dice infatti che «Il riordino del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso accordi interministeriali tra Ministero dell'ambiente e Ministero delle risorse agricole, la ridefinizione del suo ruolo ed il presumibile suo ampliamento in termini di funzioni di polizia ambientale dovranno consentire, in via definitiva, la risoluzione della titolarità della gestione sia delle riserve demaniali che delle riserve naturali attualmente condotte dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali». In proposito ci sono almeno due aspetti da chiarire. Il primo riguarda il problema degli accordi interministeriali. Sono anni infatti che questi accordi non si riesce a concluderli.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Neanche con il mio documento si riuscirà a risolvere un problema del genere.

LASAGNA. Basta chiudere il Ministero e facciamo un regalo all'Italia.

BORTOLOTTI. È proprio quando i Ministeri non riescono a mettersi d'accordo, quando il Governo non ha una posizione chiara e non sa da che parte andare che il ruolo del Parlamento deve emergere nel dare indicazioni precise. Se si stabilisce che occorre il più possibile decentrare i poteri alle regioni e agli enti locali, questa è un'indicazione possibile; indicazioni non abbiamo saputo dare invece quando si tratta di discutere delle competenze del Ministero dell'ambiente e di quello delle risorse agricole, che per inciso attualmente è denominato Ministero delle politiche agricole. Noi avremmo potuto contribuire alla soluzione del problema

dando delle indicazioni; la soluzione invece non si troverà mai se rimandiamo ad un accordo interministeriale.

Condivido certo la ridefinizione del ruolo del Corpo forestale in termini di polizia ambientale, anche se non credo che questo c'entri molto con la risoluzione della titolarità della gestione sia delle riserve demaniali sia delle riserve naturali attualmente condotte dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Mi si lasci spiegare che se l'accordo interministeriale porta al passaggio delle competenze al Ministero dell'ambiente tutti i problemi sono risolti.

BORTOLOTTO. Resta però l'ex Azienda di Stato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. No, perchè quando tutto passa al Ministero dell'ambiente anche questo aspetto viene risolto. Attualmente è il Ministero dell'agricoltura, *rectius* delle politiche agricole, che non risolve la questione.

BORTOLOTTO. Però qui ci troviamo di fronte al paradosso che intere foreste demaniali sono gestite da una ex azienda. Se trasferiamo il Corpo forestale, il problema non viene superato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Però, se è un'ex azienda, il problema è già risolto: è un'ex azienda.

BORTOLOTTO. Avremmo dovuto scrivere nel documento che le foreste della ex azienda devono essere trasferite subito dalle foreste demaniali ai parchi; non c'è ragione di discuterne in altra sede. È ridicolo che una ex azienda gestisca delle foreste quando c'è un Ente parco in grado di svolgere questo compito, di assorbire il personale magari anche attraverso la mobilità. Si potrebbero ridurre i costi dell'ex azienda pagando il personale dell'Ente parco. Almeno questo poteva essere scritto nel documento.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Se tutto passa al Ministero dell'ambiente, gestiranno anche le foreste demaniali.

LASAGNA. No, non tutto deve passare al Ministero dell'ambiente: il Ministero dell'ambiente così com'è adesso va distrutto; non va assolutamente bene.

BORTOLOTTO. C'è poi un punto centrale, sempre nel paragrafo 4), riguardo al «riequilibrio decisionale tra rappresentanze elettive e rappresentanze non elettive all'interno degli organi di direzione del parco». Questa frase potrebbe risultare un po' fumosa; penso che la volontà sia di dare un maggior peso ai comuni che sono gli enti che gestiscono il territorio,

all'interno degli organi di direzione del parco. Dobbiamo metterci d'accordo sul senso del parco. Possiamo anche trasferire tutto in mano ai comuni, ma allora non c'è più il parco. I comuni gestiscono direttamente il loro territorio, nelle zone dove i parchi non ci sono. Se però si sono creati i parchi è perchè si è ritenuto che esistano dei valori ambientali da tutelare di interesse sovracomunale. Viene da chiedersi se il comune ha la capacità, le competenze, i finanziamenti ed il personale per gestire questi beni ambientali. Evidentemente c'è bisogno di un intervento al di fuori della sfera del comune, giustificato proprio dal valore del bene. Se andiamo a investire capacità, competenze e risorse senza dare all'ente la possibilità di fare qualcosa perchè chi deve decidere è esclusivamente il comune non capisco che tipo di tutela pensiamo di realizzare.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Adesso accade esattamente il contrario.

BORTOLOTTI. Adesso c'è un equilibrio: esiste un piano (ancora non attuato a causa del fatto che la gran parte dei parchi è troppo giovane) che prevede interventi per lo sviluppo socio-economico – la maggiore preoccupazione dei comuni – che deve essere realizzato dalla comunità del parco, nella quale sono presenti anche i comuni. Esiste poi un piano ambientale, che attiene al livello nazionale nel caso dei parchi nazionali e al livello regionale nel caso dei parchi regionali, che deve essere realizzato dall'Ente parco, in cui figurano i rappresentanti dei comuni (in modo non insignificante) ma anche dello Stato, che finanzia il parco con investimenti molto importanti. Abbiamo votato una legge finanziaria che prevede per quest'anno investimenti consistenti per i parchi nazionali: verranno investiti circa 800 miliardi, una cifra che evidentemente giustifica l'esigenza del Ministero dell'ambiente di verificare che queste risorse vengano utilizzate nelle aree interessate nel migliore dei modi. Per questo è importante che ci sia una rappresentanza significativa non solo dei comuni e delle regioni ma anche dello Stato all'interno dell'Ente parco.

Questo riequilibrio mi pare che dovrebbe essere meglio specificato nel documento, perchè ho la sensazione che con l'attuale formulazione si vada nel senso dell'annullamento dell'Ente parco. Se vogliamo un parco nazionale che vada oltre i confini del comune, occorre un ente che possa coordinare tutta l'area. Invito pertanto il relatore a togliere questa parte relativa al paragrafo 4), che ha un contenuto piuttosto generico. Capisco che egli ha fatto la scelta di non dare indicazioni nette per lasciare aperto lo spazio al dibattito che si svilupperà con l'esame dei disegni di legge presentati al riguardo (del resto i numerosi allegati predisposti sono ampiamente esaustivi dei risultati prodotti dall'indagine conoscitiva), ma allora ci si poteva limitare ai primi tre paragrafi del documento.

Voglio poi rimarcare che l'indagine non è conclusa. È vero che abbiamo condotto indagini su tre parchi nazionali significativi del Nord, del Centro e del Sud e che abbiamo ricavato molte utili indicazioni: anzi, i parchi sono cinque, se si considera che in Abruzzo abbiamo visitato

tre parchi. Tuttavia abbiamo ricevuto numerose richieste di audizione da parte di associazioni che ritengono di poterci dare utili indicazioni: richieste che abbiamo rifiutato, anche se non ero d'accordo. L'indagine quindi non è stata completata: quando si fa un'indagine non si possono escludere dalle consultazioni i livelli nazionali delle maggiori associazioni ambientaliste del nostro paese.

Vorrei sapere se le indicazioni che ho formulato possono essere accolte e se si può procedere alle audizioni necessarie per il completamento dell'indagine. Il paragrafo 4) è inaccettabile perchè non si possono proporre delle modifiche alla legislazione vigente senza definirle in modo dettagliato.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, al di là delle osservazioni in merito al documento in esame, la prego di preannunciare il suo voto.

BORTOLOTTO. Annuncio voto contrario.

LASAGNA. La nostra parte politica è favorevole al documento presentato dal relatore all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo Rifondazione Comunista annuncio il voto favorevole a questo documento rivolgendo al relatore un apprezzamento per il pregevole lavoro svolto.

Quanto alle proposte di modifica formulate, condivido quelle avanzate dal senatore Bortolotto, in merito alla questione del lavoro precario, e dal senatore Veltri, di natura ordinamentale e politica, e ritengo che possano essere accolte.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Nel titolo del paragrafo 4, invece di «proposte di cambiamento», si potrebbe parlare di «rilievi conclusivi». I dati che mancano o mancassero per giustificare alcune mie riflessioni saranno da me acquisiti dai contributi intervenuti anche nel corso di questa seduta: si tratta di contributi offerti dal senatore Veltri e quelli relativi al personale avanzati dal senatore Bortolotto, che peraltro non modificano in alcun modo la sostanza del documento.

MAGGI. Il relatore ha parlato di un potere autorizzativo assegnato all'Ente parco concernente i prelievi idrici all'interno dell'area protetta. Da chi viene assegnato questo potere?

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. L'Ente parco esprime un parere vincolante, in rapporto agli strumenti introdotti in precedenza, sull'atto autorizzativo.

BORTOLOTTO. Le modifiche proposte dal relatore sono molto importanti.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, queste modifiche la portano a modificare il suo voto?

BORTOLOTTI. A seguito delle modifiche indicate dal relatore preannuncio la mia astensione.

LASAGNA. Signor Presidente, eravamo d'accordo sul documento iniziale proposto dal relatore e non su un documento comprendente delle modifiche sulle quali non possiamo esprimere un parere favorevole.

Pertanto, non posso votare a favore di una proposta modificata in corso di seduta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di documento conclusivo presentata dal relatore, con le modifiche ulteriori da lui accolte nel suo ultimo intervento.

**Non è approvata.**

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*